

VI. — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 10) - (Giudice penale - Provvisoria - Titolo esecutivo) *Esame - Approvazione.*

Punto 11) - (Provvisoria esecuzione) *Esame - Approvazione.*

Punto 12) - (Sentenza penale - Giudice civile - Vincolo) *Assorbito dal punto 7-quater).*

Punto 13) - *Prima parte* - (Competenza - Criterio quantitativo pena - Criterio qualitativo reato) *Esame - Approvazione.*

Seconda parte - (Corte d'assise - Reati politici - Competenza) *Esame - Rinvio.*

Punto 14) - (Connessione - Facoltatività - Esclusione) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE	347, 348, 351, 352, 356 360, 365, 367, 368, 374
ALESSI	359
BOZZI	348
CASTELLI	369
CAVALIERE	367, 372
COCCIA	352, 355, 356
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	351, 355, 356, 368, 373
FORTUNA, <i>Relatore</i>	354, 360, 372
GRANZOTTO	361, 367, 369, 374
GUIDI	348, 349, 352, 358, 359, 360, 363, 366, 371, 372
LA LOGGIA	354, 355, 356
LOSPINOSO	354
MANCO	365, 370, 371
PAPA	365
RIZ	347, 348, 350, 353, 354, 359, 365, 370
VALIANTE, <i>Relatore</i>	349, 350, 354, 355, 356, 358 359, 364, 365, 368, 372
VASSALLI	362

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta avevamo approvato il punto 9) dell'articolo 2. Do ora lettura del punto 10) nel testo del disegno di legge:

« quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ».

I deputati Coccia, Sabadini, Guidi e Benedetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 10) con il seguente:

« vincolo del giudice penale in caso di impossibilità della liquidazione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma, in rapporto al danno prodotto, con facoltà di rinvio al giudice civile per la liquidazione integrativa del danno ».

Il deputato Riz ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 10) sostituire le parole: « con provvedimento costituente titolo esecutivo » *con le altre:* « con provvedimento provvisoriamente esecutivo ».

Il deputato Manco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al punto 10) dopo le parole: « titolo esecutivo » *le altre:* « nonostante appello ».

Il deputato Riz ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

RIZ. Signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno trattare questo mio emendamento al punto 10) insieme con il punto 11).

PRESIDENTE. La questione trattata al punto 11) è diversa.

RIZ. Svolgo l'emendamento. Al punto 10) del disegno di legge leggiamo:

« con provvedimento costituente titolo esecutivo »,

mentre al punto 11) successivo leggiamo:

« ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione di cui ai precedenti numeri 9) e 10) ».

Ritengo che il testo del punto 10) di cui ho dato lettura non sia chiaro. Se si volesse con ciò dire che le sentenze penali, quando diventano definitive, hanno forza di titolo esecutivo anche per le disposizioni civili, si cadrebbe in un pleonaso; se, invece, si volesse dire che costituiscono titolo provvisoriamente esecutivo, allora da un lato saremmo imprecisi, dall'altro avremmo una ripetizione nel punto 11). Penso quindi che la terminologia usata non sia chiara.

Il mio emendamento è ispirato invece dalla finalità di creare una provvisoria che sia sempre provvisoriamente esecutiva per cui vorrei sostituire le parole del disegno governativo con le altre: « con provvedimento provvisoriamente esecutivo ». Ho preso questo termine, invece di quello usato dal collega Manco, perché meglio corrisponde alla terminologia degli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile che è ormai invalsa nell'uso della dottrina e della giurisprudenza.

GUIDI. L'indicazione contenuta nell'emendamento Coccia, è affine a quella illustrata dal deputato Riz, con la variante che noi vogliamo vincolare il giudice, in caso di impossibilità della liquidazione totale, alla assegnazione di una congrua somma alla parte civile, mediante un provvedimento costituente titolo esecutivo, in modo che il danno almeno in parte sia risarcito. Questo è il senso del nostro emendamento.

BOZZI. Ho l'impressione che qualche volta ci dimentichiamo di essere in sede di legge delegante, e ci comportiamo come se dovessimo costruire la legge delegata. Inoltre questo punto non è chiaro, e qualche collega, il deputato Riz ad esempio, ha sentito il bisogno di dirlo. La provvisoria può essere data anche dal giudice penale di primo grado? Questo è un punto da chiarire. Non sono nemmeno d'accordo sulla regola del vincolo. Lo ritengo eccessivo, e sono del parere, anche, che non si possa essere rigidi sotto questo aspetto.

Poi, sempre per quanto riguarda l'emendamento Coccia, Sabadini ed altri, non capisco il significato dell'inciso « con rinvio al giudice civile ». Ritengo che il rinvio lo debba fare il giudice penale, perché

l'azione civile per il *quantum* del danno, è sempre d'impulso privato. Viceversa, con questo inciso, si dà luogo al sospetto che si tratti d'un impulso d'ufficio e, avendo il giudice data la provvisionale, che si instauri un processo per azione pubblica (caso anomalo), mentre l'accertamento del danno è un'attività rimessa all'interesse del privato. A questo punto, poi, sorge un altro problema: se il privato si accontenta della provvisionale, quale azione può svolgere il condannato al risarcimento del danno contro la misura provvisionale?

Sono queste le brevi osservazioni che desideravo sottoporre alla attenzione della Commissione.

GUIDI. Credo che sia abbastanza trasparente il nostro intendimento, anche se qualcuno ha sentito la necessità di precisare « nonostante appello », perché quando si parla di giudice penale si parla, in genere, di giudice di primo grado e non solo di secondo grado.

Per quanto riguarda quella specie di ipotesi secondo cui il rinvio divenuto automatico, addirittura, potrebbe travolgere la stessa volontà delle parti, è evidente che in questa materia non si può pensare ad un automatismo del genere. Piuttosto, se prevedessimo questa facoltà, una volta fissato il principio del risarcimento del danno, forse sarebbe un modo per alleggerire tutto il procedimento.

A noi preme soprattutto stabilire il vincolo del giudice penale, perché incidendo in questa materia si risolve un grosso problema denunciato da tutti i procuratori generali, i quali reiteratamente hanno richiamato l'attenzione del mondo del diritto sul fatto che il risarcimento dei danni è conseguito solo dopo sei o sette anni dalla condanna penale. Tutti noi, parlando di questi casi, pensiamo ai procedimenti in materia colposa. Forse l'ambiguità della situazione sta nel fatto che non abbiamo ancora avuto il coraggio, in sede penale, di proporre un procedimento particolare per i fatti colposi che sono diventati una materia surrettizia, cioè un qualcosa che si aggiunge ai delitti dolosi. Forse poteva essere considerato audace equiparare i problemi della parte civile a tutti gli altri, propri del puro procedimento penale, ma questa possibilità assume un significato particolare in materia colposa. Se, pertanto, vogliamo risolvere il problema dei gravi ritardi nei risarcimenti dei danni, prevedere il vincolo per il giudice penale significa agevolare la possibilità che il risarcimento sia liquidato prima che si esauriscano i vari gradi del giudizio.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo fondato il richiamo del collega Bozzi: esso è stato fatto anche da coloro che hanno commentato i nostri lavori della precedente legislatura. Non dobbiamo dimenticare, perciò,

che dobbiamo limitarci a precisare i princìpi ed i criteri della delega: l'articolazione spetta al legislatore delegato.

Nell'emendamento Coccia, Sabadini ed altri vi è appunto il tentativo di « articolare » le disposizioni del nuovo codice di procedura.

Ciò premesso, dichiaro che sono contrario a tutti e tre gli emendamenti.

Il deputato Bozzi mi ha già preceduto con alcuni rilievi che hanno un loro fondamento. Non vogliamo affatto ridurre a mera discrezionalità per il giudice penale la questione della provvisoria, anche perché ci richiamiamo all'obbligo stabilito nel punto 9) che, necessariamente, vale anche per questo caso; soprattutto se teniamo presente il testo del disegno di legge: « quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile... ». Mentre non si può rendere vincolante, obbligatorio questo potere, necessariamente la provvisoria diventa obbligatoria tutte le volte che non sia possibile liquidare il danno come prevede il punto 8). Il vincolo, sostenuto da parte comunista, si dimostrerebbe pericoloso. E, del resto, l'accertamento del danno non sempre è possibile nell'economia del processo penale; sicché, stabilire la obbligatorietà sarebbe in contrasto con i princìpi già approvati.

La previsione di un rinvio al giudice civile per la liquidazione integrativa del danno imporrebbe anche la modificazione di tutto il sistema, in quanto saremmo di fronte ad un rinvio d'ufficio mentre il procedimento civile non può che proseguire per impulso di parte.

Gli emendamenti Riz e Manco derivano probabilmente da un equivoco: infatti la qualifica di titolo esecutivo attiene al valore dell'atto, mentre la provvisoria esecuzione attiene alla efficacia del provvedimento giudiziario. Titolo esecutivo non è solo la sentenza definitiva, ma anche un qualsiasi titolo di provenienza privata: per esempio, la cambiale, il titolo di credito...

RIZ. Dobbiamo dirlo ?

VALIANTE, *Relatore*. Ma non c'è alcuna necessità: tutto questo è già scritto nel nostro diritto.

La provvisoria esecuzione, invece, è una speciale efficacia che viene attribuita ad un provvedimento giudiziario non ancora definitivo. La provvisoria esecuzione è necessaria per quei procedimenti che non potrebbero essere esecutivi fino a che non siano diventati definitivi, e tuttavia si vuole che lo siano subito, a particolari condizioni, perché vi è pericolo nel ritardo: come in questo caso. Quindi, la previsione della

provvisoria esecuzione al punto 11) attiene alla sentenza, sia quella che liquida interamente il danno, sia quella che liquida la provvisionale.

Pertanto, non solo non vi è il preteso contrasto, ma diventa inutile anche l'emendamento Manco perché del tutto superfluo. Infatti, la provvisionale costituisce titolo esecutivo sia che si ricorra in appello sia che non si ricorra. Ma la sentenza che liquida il danno e la sentenza che liquida la provvisionale non diventano titolo esecutivo se non le attribuiamo espressamente questa forza.

Siccome, però, riteniamo che debba essere provvisoriamente eseguita la sentenza che concede la provvisionale anche prima che diventi definitiva, le attribuiamo il carattere di titolo esecutivo e ne stabiliamo espressamente la provvisoria esecutività.

Concludendo, sono contrario ai tre emendamenti ed insisto sul testo del disegno di legge, proponendo, peraltro, per ragioni di forma, la seguente modifica:

Al punto 10) spostare le parole: « quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista » dopo le altre: « attribuzione al giudice penale ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono per il mantenimento del testo del Governo e ritengo che debbano essere respinti tutti gli emendamenti.

Le chiarificazioni fornite dal relatore Valiante sono sufficienti: il titolo esecutivo è una efficacia data all'atto, tanto è vero che se il titolo definitivo non fosse dichiarato esecutivo non potrebbe avere una efficacia immediata, in quanto dovrebbe attendersi il passaggio in giudicato.

La provvisoria esecuzione, invece, è una efficacia anticipata rispetto all'atto in sè e, pertanto, essa sussiste soltanto quando vi sia un pericolo di ritardo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Do lettura dell'emendamento presentato dai deputati Coccia, Sabadini, Guidi e Benedetti:

Sostituire il punto 10) con il seguente:

« vincolo del giudice penale in caso di impossibilità della liquidazione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma, in rapporto al danno prodotto, con facoltà di rinvio al giudice civile per la liquidazione integrativa del danno ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Riz:

«Al punto 10) sostituire le parole: « con provvedimento costituente titolo esecutivo » con le altre: « con provvedimento provvisoriamente esecutivo ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Non avendo alcuno dei colleghi fatto proprio l'emendamento presentato dal deputato Manco, ora assente:

Aggiungere al punto 10) dopo le parole: « titolo esecutivo » le altre: « nonostante appello ».

detto emendamento deve intendersi decaduto.

Do lettura del punto 10) nel testo del disegno di legge con la modifica formale proposta dal relatore Valiante:

« attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile ».

GUIDI. Su questo punto, il gruppo comunista si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 10) rimane formulato secondo la votazione ora effettuata.

Do lettura del punto 11):

« ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9) e 10) ».

I deputati Coccia, Cataldo e Guidi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 11) con il seguente:

« concessione, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione in tutti i provvedimenti di cui ai punti 9) e 10) ».

Il deputato Coccia ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

COCCIA. Mi riporto alle considerazioni già svolte dal collega Guidi in quanto anche questo emendamento si collega alla logica di

quelli precedentemente proposti. Noi miravamo a statuire un obbligo per il giudice al fine di concedere la provvisoria esecuzione senza quella discrezionalità, di cui ci ha parlato il collega Valiante, che ci riporta alla attuale provvisionale e, quindi, a conservare, ancora, nella realtà processuale tutti quei mali che sono stati denunciati in questa sede.

Pertanto, il nostro emendamento si riporta a queste considerazioni di fondo.

RIZ. Ritengo — e questa era l'impostazione del mio emendamento al punto 10) respinto dalla Commissione — che sarebbe stato meglio concedere sempre la provvisoria esecuzione alla provvisionale, escludendo invece la provvisoria esecuzione alla statuizione sugli interessi civili contenuta nella sentenza penale, cioè alla condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

Ora, questa Commissione avendo approvato il punto 10) ha nuovamente una provvisionale che diventerà esecutiva all'atto in cui sarà divenuta irrevocabile la sentenza penale, salvo che il giudice — questo è il senso del punto 11) che stiamo trattando — non la dichiari provvisoriamente esecutiva. Essendo stato respinto il mio emendamento, sono ovviamente d'accordo sul fatto che venga lasciato al punto 11) la parola « 10) » e sia data così almeno al giudice la facoltà di rendere provvisoriamente esecutiva la provvisionale.

Sono invece nettamente contrario alla possibilità che sia concessa la provvisoria esecutorietà anche alle disposizioni della sentenza che decidono sulla liquidazione dei danni e sulle restituzioni. In altre parole, sono favorevole alla dichiarazione di provvisoria esecutività della provvisionale, ma sono assolutamente contrario al fatto che un giudice penale possa dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza nella parte che statuisce sulla restituzione e sulla liquidazione del danno. Altrimenti arriveremmo al punto che un giudice di primo grado, dopo un esame superficiale del danno, lo può liquidare definitivamente con una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva. Prendiamo come esempio un automobilista che abbia avuto un incidente e del quale sia stata solo in primo grado (e quindi non definitivamente) accertata la responsabilità. Egli dovrebbe risarcire tutti i danni nell'ammontare liquidato dal giudice di primo grado senza nemmeno poter ricorrere contro la dichiarazione di provvisoria esecuzione e tutto ciò prima che sia stata definitivamente accertata la sua responsabilità. Questo nella ipotesi più favorevole del reato colposo !

Propongo quindi il seguente emendamento:

*Al punto 11) sopprimere il numero:
« 9) ».*

LA LOGGIA. Ritengo insufficienti le parole « titolo esecutivo » senza aggiungere « immediatamente » o « provvisoriamente », dato che la sentenza è appellabile.

LOSPINOSO. Se richiamiamo per un solo momento alla nostra attenzione le norme di procedura civile, non possono esistere motivi di dubbio. Il provvedimento necessariamente va reso titolo esecutivo, in quanto se non è titolo esecutivo non può nemmeno essere concessa la provvisoria. Soltanto con la provvisoria esecuzione, il provvedimento diventa immediatamente esecutivo.

RIZ. È regola fondamentale che le sentenze si eseguono quando sono divenute irrevocabili, salvo il caso che sia concessa la esecuzione provvisoria. Quest'ultima va prevista per la sola provvisoria. Basta quindi parlare di un provvedimento provvisoria esecutivo come giustamente fa il disegno di legge governativo, limitandosi a sopprimere la parola « 9) ». Non c'è bisogno di aggiungere altro.

FORTUNA, *Relatore*. Non vedo una grande differenza tra il testo governativo al punto 11) e l'emendamento presentato dai deputati Coccia ed altri, se non per l'inserimento delle parole: « a richiesta della parte civile », che vincolano e limitano la concessione della provvisoria esecuzione.

Non so se possa essere considerato valido l'emendamento proposto dal deputato Riz di sopprimere la parola: « 9) », per cui rimarrebbe il solo richiamo al punto 10).

VALIANTE, *Relatore*. Desidero precisare che non ritengo che la concessione della provvisoria esecuzione possa essere fatta d'ufficio, perché, vertendo in tema di diritti potestativi e di interessi disponibili, la richiesta di parte è inderogabile. Però, non è necessario specificarlo, come prevede l'emendamento Coccia, Cataldo e Guidi a meno che, se ben comprendo lo spirito di questo emendamento, non vogliamo collegare alla richiesta della parte civile l'obbligo del giudice di disporre in ogni caso la provvisoria esecuzione: cosa questa che non si può accettare.

Secondo me è chiaro che la parte civile ha la facoltà di chiedere la provvisoria esecuzione e che il giudice può concederla con provvedimento motivato, cioè spiegando i pericoli insiti in un eventuale ritardo.

Sono d'accordo con il deputato Riz per la soppressione del riferimento al punto 9) in quanto mi pare pericoloso concedere la provvisoria esecuzione alla liquidazione integrale del danno soltanto sulla base di una sentenza di primo grado.

COCCIA. Vorrei precisare che modifichiamo il nostro emendamento in questo senso:

Sostituire il precedente emendamento Coccia ed altri con il seguente:

« concessione a richiesta della parte civile della provvisoria esecuzione di tutti i provvedimenti di cui al punto 10) ».

LA LOGGIA. A proposito della provvisoria vorrei ricordare che nei giudizi civili l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti che accordano una provvisoria è concessa su istanza di parte, come prescrive il codice di procedura civile, e non vedo perché nelle ipotesi previste non possa inserirsi nel codice di procedura penale la norma che ammette la concessione della provvisoria adattando identiche disposizioni. Sarebbe, perciò, da adottare una formula la quale preveda che, su istanza di parte, la provvisoria esecuzione « deve » essere concessa ricalcando quanto è stabilito dall'articolo 282 del codice di procedura civile ed escludendo un esercizio di discrezionalità più ampia. Lo stesso dicasi per quanto attiene alla esecuzione della sentenza che conclude il giudizio ricordando che al giudice civile è conferito il potere di accordare l'esecuzione provvisoria nei casi previsti.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo di lasciare solo le parole: « concessione della provvisoria esecuzione », eliminando le altre: « ammissibilità della ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra che ci si trovi in una situazione diversa da quella prevista dall'articolo 282 del codice di procedura civile che si riferisce ad atti pubblici di fronte ai quali naturalmente sussiste l'obbligo del giudice.

LA LOGGIA. Ma proseguendo la lettura si legge: « oppure se vi è pericolo di ritardo »...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma il ritardo lo valuta il giudice e, quindi, si rientra in una ipotesi di potere discrezionale.

LA LOGGIA. Il primo comma dell'articolo 282 si riferisce a sentenze appellabili che possono essere dichiarate provvisoriamente esecutive. Il secondo comma dice che l'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenza che pronuncia condanna al pagamento di una provvisoria...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Tranne quando ricorrano particolari motivi di ritardo...

LA LOGGIA. Mi sembra che noi adottiamo un criterio assai diverso.

VALIANTE, *Relatore*. Ripeto che siamo d'accordo di mantenere solo le parole: « concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al punto 10) ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo annuncio di essere favorevole al testo del disegno di legge e contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Riz:

*Al punto 11) sopprimere il numero:
« 9) ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento della parola: « 9) ».

(Non è approvato).

Pertanto l'emendamento Riz è stato accolto e la parola: « 9) » è soppressa.

Do lettura dell'emendamento proposto dai deputati Coccia, Cantando e Guidi nella seguente formulazione:

Sostituire il precedente emendamento Coccia ed altri con il seguente:

« concessione a richiesta della parte civile della provvisoria esecuzione in tutti i provvedimenti di cui al punto 10) ».

COCCIA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Valiante:

*Al punto 11) sopprimere le parole:
« ammissibilità della ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pertanto l'emendamento Valiante è stato accolto e le parole « ammissibilità della » risultano soppresse.

Do ora lettura del punto 11) del testo del Governo che a seguito della approvazione degli emendamenti Riz e Valiante risulta così formulato:

« concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 10) ».

(È approvato).

Do lettura del punto 12):

« vincolo del giudice civile adito per la riparazione e per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso ».

Il punto 12) del testo governativo risulta assorbito dalla votazione fatta ieri sul punto 7-*quater*).

L'emendamento 12-*bis*) del relatore Valiante:

Dopo il punto 12) aggiungere il seguente punto 12-bis):

« statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile ».

è superato, in quanto assorbito dalla votazione avvenuta ieri sul punto 7-*quinquies*).

Passiamo al punto 13). Do lettura del testo governativo:

« revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

I deputati Guidi, Cataldo, Coccia e Sabadini hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del punto 13) aggiungere le seguenti parole:

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

« integrale applicazione del principio del giudice naturale e modificazione dei limiti della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni; competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente o soggettivamente politici ».

GUIDI. Il nostro emendamento ha una duplice caratteristica: da una parte considera il tema della competenza per i delitti oggettivamente e soggettivamente politici da attribuirsi alla corte d'assise con giuria popolare, dall'altra vi è una grossa questione collegata al punto 44-*septies*) sulla composizione della corte di assise.

In primo luogo dobbiamo decidere se affrontare contemporaneamente al problema della competenza, quello della introduzione della giuria popolare nella corte d'assise che, credo, è una delle più grosse questioni che si pongono di fronte a noi in tema di riforma del codice di procedura penale o se il tutto debba essere rinviato alla discussione del punto 44-*septies*).

Abbiamo presentato un emendamento specifico con cui si indica l'esigenza dell'introduzione della corte d'assise con giuria popolare, delineando anche una serie di criteri e di questioni che dimostrano quanto sia necessario prevedere questo istituto.

VALIANTE, *Relatore*. Proporrei di discuterne al momento opportuno; per ora soffermiamoci sulla competenza in genere.

GUIDI. Il problema della competenza e quello dell'introduzione della corte di assise con giuria popolare sono abbastanza collegati. Noi diciamo che i delitti soggettivamente ed oggettivamente politici vanno devoluti alla corte d'assise con giuria popolare, e credo che l'introduzione di questo istituto tanto più giustifica l'attribuzione dei reati politici a tale tipo di corte d'assise; ecco perché il problema è veramente molto intrecciato.

Il nostro emendamento contiene due aspetti, intimamente connessi. Da una parte il testo governativo prevede l'attribuzione dei reati politici alla corte d'assise senza precisare quale; noi invece sottolineiamo l'esigenza che proprio i reati politici, ed anche quelli più gravi, siano attribuiti alla corte d'assise con giuria popolare. È evidente che, nel momento in cui determiniamo l'organo giudicante, cui i reati vanno attribuiti, proponiamo anche una grossa questione, quella dell'introduzione, nel nostro codice di procedura penale, della corte di assise con giuria popolare.

Si tratta di due questioni, una di competenza, l'altra di struttura, perciò il problema da risolvere è questo: o le affrontiamo congiuntamente — anche perché sono difficilmente separabili — o ne rinviemo l'esame alla discussione del punto 44-*septies*).

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che i due problemi possano essere scissi, perché immagino che il deputato Guidi non pensi ad una corte di assise con giuria popolare per i delitti politici, e ad una corte di assise con i giurati, così com'è oggi, per i delitti più gravi. Egli infatti, al punto 44-*septies*), propone l'introduzione di un tipo di corte di assise unico con giuria popolare per tutti i delitti politici e non politici.

Quindi, se rinviamo il problema della giuria popolare all'esame del punto aggiuntivo 44-*septies*), certo non commettiamo un errore. Oggi possiamo, invece, decidere sulla competenza.

RIZ. Quando parliamo della competenza per materia, è ovvio che dobbiamo tener conto del criterio quantitativo della pena e di quello qualitativo del reato per dare un indirizzo al legislatore delegato.

Ora, mi sembra che il problema impostato dal collega Guidi sia proprio inerente al criterio qualitativo: natura del reato politico. Ritengo, quindi, che la trattazione dell'emendamento Guidi dovrebbe essere fatta proprio in questa sede e cioè sul punto 13).

GUIDI. Anche per il tipo di giudice potremmo essere indotti a fare delle valutazioni circa la diversa distribuzione della competenza rispetto agli altri organi.

VALIANTE, *Relatore*. Questo, al massimo, porterebbe all'accantonamento dell'ultimo periodo del testo governativo, cioè quello che tratta della competenza della corte d'assise per i delitti esclusivamente politici.

ALESSI. Ritengo che per ora sia opportuno accantonare questo tema perché esso, così come è proposto, potrebbe dar luogo a diversi inconvenienti, prima ancora di entrare nel merito. Stabilire sin da ora che la statuizione della competenza della corte di assise con giuria popolare deve essere senz'altro fissata per i reati oggettivamente e soggettivamente politici, già impegna non solo il tema generale della nuova corte d'assise, ma potrebbe dar luogo, qualora la Commissione desse un giudizio diverso sul modo di comporre la corte stessa, ad un terzo tipo di giurisdizione: quella della giuria popolare per il reato politico lasciando in essere quella corte di assise che dobbiamo ancora stabilire.

Quindi, il rinvio si impone, prima di tutto, in ordine alla questione fondamentale. Ritengo poi, nel merito, che non si possa approvare l'emendamento proposto dai deputati Guidi ed altri così come è formulato. Infatti, l'articolo 8 del codice penale distingue tra il reato oggettivamente politico e quello soggettivamente politico. Il reato oggettivamente politico è accertabile dalla stessa rubrica, perché offende un

interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Invece, il reato soggettivamente politico è il reato comune determinato, in tutto in parte, da un motivo politico. Ciò viene accertato nel corso del giudizio, cioè diventa oggetto della sentenza.

Mi sembrerebbe estremamente pericoloso il fatto di estendere una competenza particolare su un accidente del delitto e non sulla fattispecie del delitto stesso.

FORTUNA, *Relatore*. Ritengo, anche per la serietà della nostra trattazione, che il punto da rinviare concerne l'argomento contenuto nell'inciso « con giuria popolare ». Potremmo, quindi, discutere della competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Questo inciso che ho richiamato attiene alla formazione generale della corte di assise. Personalmente sono favorevole alla giuria popolare, ma sono contrario che vi sia questa giuria popolare solo per una categoria di reati.

GUIDI. Se tutto questo costituisce un impedimento, ho già precisato che la giuria popolare può essere introdotta anche per reati più gravi.

FORTUNA, *Relatore*. Siamo d'accordo, ma la competenza della corte di assise, in generale, potremmo trattarla quando affronteremo l'argomento riguardante solo la corte di assise stessa.

GUIDI. Dal punto di vista logico e formale la cosa può apparire ineccepibile, però è necessario tener presente il fatto che se introduciamo un giudice qualitativamente diverso, siamo portati anche a valutazioni complessive diverse. Il problema, quindi, è di sostanza.

FORTUNA, *Relatore*. Potremmo sospendere la trattazione dell'ultimo periodo: « competenza della corte d'assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dell'ultimo periodo del punto 13) di cui ha dato lettura il relatore Fortuna e l'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Guidi ed altri:

Alla fine del punto 13) aggiungere le seguenti parole:

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

è rinviata ad altro momento.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Granzotto ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

GRANZOTTO. L'emendamento di cui sono primo firmatario, pone una questione di ordine generale. Infatti, con il punto 13) cominciamo ad entrare nel vivo delle caratteristiche del processo che vogliamo instaurare con questa legge delega. Quindi, da questo punto di vista, e riferendosi esso al problema della competenza viene affrontato in modo evidente anche il problema dell'ordinamento giudiziario. Pertanto, uno dei motivi della nostra posizione di estrema perplessità nei confronti del disegno di legge di delega è costituito dal fatto che riteniamo sia necessaria contestualmente una discussione su quello che è l'intero ordinamento giudiziario.

Noi riproponiamo, in questo momento in cui discutiamo del problema concernente il nuovo processo penale, così come lo abbiamo proposto in occasione della discussione dei provvedimenti in merito alle controversie individuali di lavoro, il problema della strutturazione della magistratura ritenendo valide quelle posizioni che nei vari congressi di Palermo, di Alghero, e così via, erano assunte in ordine alla struttura giudiziaria con la introduzione del giudice unico.

Ecco perché nel nostro emendamento si ha una formulazione che pone in rilievo la figura e le attribuzioni del giudice monocratico. Riaffermo, qui, la urgente necessità che accanto al disegno di legge vi sia la possibilità — ed invito il Governo in questo senso — di porre in discussione una nuova strutturazione dell'ordinamento giudiziario.

Con il mio emendamento si afferma il principio del giudice naturale che deve essere mantenuto in tutte le sue varie implicazioni.

Al punto 13) è proposta l'abolizione dell'istituto dell'avocazione. Ritengo che la formulazione del punto 13) sia incostituzionale in quanto nell'articolo 76 della Costituzione è detto che la legge delega deve avere caratteri e qualificazioni ben precisi, consistenti in principi e criteri direttivi, mentre nella formulazione del punto 13) non ravvisiamo l'applicazione di questa norma.

Dicendo: « revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ... » si ha una configurazione vaga, un criterio generico.

Abbiamo, pertanto, formulato il nostro emendamento, che fornisce un criterio preciso circa la revisione delle norme attualmente in vigore, su quel principio al quale dovrebbe improntarsi il nuovo codice di procedura penale, determinando la competenza per materia in modo

da attribuire al giudice monocratico i delitti comportanti nel massimo una pena non superiore a sei anni.

Si stabilisce, quindi, il principio della revisione della competenza solo sul piano della competenza per materia — escludendo quello della revisione della competenza per territorio — per quanto riguarda l'istituto del giudice naturale e quello dell'avocazione.

Resta, pertanto, fermo il principio della competenza territoriale del giudice mentre, per quanto riguarda la competenza per materia, superando la formulazione generica del punto 13), sotto il profilo di un criterio qualitativo e quantitativo, poniamo il principio che attribuisce al giudice monocratico la cognizione dei delitti che comportano nel massimo una pena di sei anni. Intendiamo che la formulazione dei singoli principi o criteri sia effettuata nel modo secondo cui deve essere concepito il processo accusatorio, delineando i criteri generali, come indica la Costituzione.

Riteniamo che i punti fondamentali siano quelli del nuovo ordinamento giudiziario, dei poteri della polizia giudiziaria, dei caratteri dell'istruttoria, della fisionomia del pubblico ministero e del giudice istruttore, della libertà personale dell'imputato e delle garanzie della difesa. Questi sono i punti fondamentali che caratterizzano un processo !

Con il nostro emendamento al punto 13) poniamo il problema di un particolare processo accusatorio e del nuovo ordinamento giudiziario.

VASSALLI. L'emendamento ora illustrato dal deputato Granzotto pone, prescindendo dalle valutazioni di carattere generale relative al processo accusatorio, tre problemi distinti.

Il primo è quello della competenza territoriale, ma questa non credo che ci interessi in questa sede. Si può, comunque, proporre ai relatori di rendere più chiaro il testo del punto 13) nel senso che esso considera il solo problema della competenza per materia.

È chiaro che le questioni relative alla competenza territoriale vanno al di là di questa nostra discussione, anche perché sono invalsi criteri di determinazione, per esempio, leggi speciali, che lasciano assai perplessi. Ma, ora, dobbiamo pensare solo alla competenza per materia, non anche a quella territoriale.

Il secondo punto sollevato dall'emendamento è quello relativo al carattere dell'organo giurisdizionale, sia sotto l'aspetto del giudice unico, sia sotto l'aspetto della corte d'assise e della sua composizione.

Le osservazioni del deputato Granzotto trovano notevole eco in chi ha partecipato, come me, ai congressi che sono stati ricordati ed

alle riunioni della commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma, proprio in rapporto all'ordinamento giudiziario, è nostra abitudine quella di esaminare questa materia separatamente dalla trattazione del codice di procedura penale. Mi pare che questa materia debba essere riservata ad altri lavori e ad altri disegni di legge.

Il terzo tema che tutti abbiamo potuto rilevare è quello concernente il carattere troppo poco definito della delega che verrebbe concessa con il punto 13). Indubbiamente questo tema è delicato, ma mi sembra che la preoccupazione espressa circa la legittimità costituzionale del testo proposto sia eccessiva. Comunque, vorrei anche sentire il parere dei due relatori.

GUIDI. Innanzitutto vorrei dichiarare il mio accordo circa il riferimento al principio del giudice monocratico e, quindi, anche alla necessità di una sua estensione di competenza. Credo, però, che quando affrontiamo questo grosso problema dobbiamo chiederci se il nuovo giudice monocratico debba diventare una sorta di super-pretore: questa è una questione che vorrei porre all'attenzione della Commissione. Lo dico perché ci siamo fatti interpreti di una preoccupazione fondata sulla esigenza di dare, alla funzione del giudice monocratico, veramente la purezza delle funzioni di giudice. Oggi abbiamo un tipo di pretore che cumula in sé le funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore e di giudice del dibattimento. Sempre cumula due funzioni, spesso tre. Indubbiamente la situazione è inammissibile. Se ci trovassimo di fronte ad un giudice collegiale il quale sia stato anche estensore della sentenza istruttoria, non c'è dubbio che solleveremmo le nostre debite eccezioni, ed a buon diritto; quando, viceversa, ci troviamo di fronte al pretore esiste questa anomala situazione.

Ritengo che se si creasse un tipo di giudice monocratico simile, ingigantiremmo l'inconveniente che vogliamo, viceversa, eliminare. Ecco, perché ritengo che sia importante il fatto di precisare contestualmente, pur essendo assolutamente d'accordo sulla necessità di introdurre il giudice monocratico, la distinzione di questa funzione. Del resto credo che si vada verso questa soluzione. Infatti, sentenze della Corte costituzionale ci ricordano l'esigenza di una distinzione fra pubblico ministero e giudice istruttore. Pertanto, chi ne raccolga il profondo significato non può anche non applicarlo a questa figura così complessa di magistrato.

Ecco perché penso che sia opportuno affrontare questo discorso sul giudice monocratico, ma vorrei anche sollecitare i colleghi ad alcuni chiarimenti su questo punto che ritengo un passaggio obbligato.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero, innanzitutto, sgombrare il campo dalle preoccupazioni espresse dal collega Granzotto circa la indefinità di questo punto della delega. Mi pare che con il punto 13) suggeriamo al legislatore delegato un criterio nuovo e preciso: quello di definire la competenza per materia non più soltanto in relazione al criterio quantitativo della pena applicabile, ma anche in relazione al criterio qualitativo del reato.

Noi fissiamo la regola, tassativa per il legislatore delegato, di attribuire alla competenza per materia dei vari uffici i reati in relazione al criterio congiunto della pena e della qualità del reato.

Ci richiamiamo, in parte, a quanto è stato stabilito nell'ultima legge sulla competenza della corte di assise. Sottolineo, quindi, l'importanza dell'innovazione e ritengo sufficientemente preciso e specifico il principio indicato.

Ciò premesso, mi pare che questa non sia la sede adatta per parlare del giudice naturale. Innanzitutto l'espressione contenuta nell'emendamento Granzotto e Cacciatore non apporta nulla di nuovo; infatti, quanto in esso contenuto è già una regola precisa della Costituzione e, in quanto tale, non può essere applicata parzialmente ma integralmente.

Il richiamo al giudice monocratico per i reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni — a parte l'opportunità di questa definizione, che secondo quanto abbiamo detto poco fa andrebbe congiunta anche al criterio qualitativo dei reati — è una cosa che, personalmente, mi può anche trovare d'accordo; però ha ragione il collega Vassalli quando afferma che la struttura del giudice dobbiamo trattarla in altra sede. Inoltre, la precisazione che ha fatto il collega Guidi circa la natura di questo giudice, ci convince della inopportunità di una trattazione in questa sede, sprovvisti, come siamo, degli elementi essenziali.

Insisto, perciò, sul testo del disegno di legge che, ripeto, innova dando precise indicazioni al legislatore delegato nel senso che fissa la regola della competenza per materia non soltanto in relazione ai criteri quantitativi della pena, ma anche in relazione ai criteri qualitativi del reato.

Piuttosto pensiamo di suggerire una modificazione. Mi sono già fatto carico della presentazione di un emendamento — meramente formale — che è così formulato:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

« fissazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ».

RIZ. Desidererei avere un chiarimento. Non vorrei che votando a favore dell'emendamento presentato dal relatore Valiante non si parlasse più della questione sollevata dal deputato Granzotto. È vero che l'articolo 25 della Costituzione garantisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ma non chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà, cioè al fatto che spesso, con la solita formula dei « motivi di ordine pubblico », i processi vengono rimessi in altra sede.

Chiarito questo punto, dichiaro di votare a favore.

MANCO. Desidererei una delucidazione dal relatore. Sono d'accordo sul punto 13) e voterò a favore, però vorrei che mi si spiegasse meglio cosa succederebbe se non si conciliassero i principi qualitativi e quantitativi del reato, che dovrebbero orientare il giudice delegato.

Cioè, noi stabiliamo un criterio che condivido però, potrebbe darsi, che i due principi della qualità e della quantità non andassero d'accordo. Penso che dovremmo indicare al legislatore delegato anche la strada precisa da seguire nel caso in cui — sappiamo bene che queste cose accadono — avvenisse un conflitto tra la ragione qualitativa e la ragione quantitativa della pena.

PRESIDENTE. La sua preoccupazione resta a verbale, onorevole Manco, però non credo che le si possa dare una risposta.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema in pratica esiste. Per il furto semplice, per esempio, è prevista una pena massima di tre anni di reclusione: quindi reato di competenza del pretore. Tuttavia quando il furto è aggravato diventa competenza del tribunale. Numerose sono le storture del genere, derivanti dalla inderogabilità delle regole vigenti. Proprio la considerazione dei problemi che nascono nella pratica quotidiana, giustifica e legittima il criterio congiunto della quantità della pena e della qualità del reato. Peraltro un precedente legislativo autorevole l'abbiamo già nelle regole di competenza della corte d'assise.

PAPA. Dalla discussione svoltasi in questa sede, ancora una volta è risultato che la nostra Commissione, ma soprattutto il Governo, devono adoperarsi per la totale revisione dell'ordinamento giudiziario. Fatta questa sollecitazione al Governo, mi dichiaro d'accordo sull'emendamento Valiante. Proporrei, però, questo emendamento:

All'emendamento Valiante sostituire le parole: « fissazione della competenza per materia » con le altre: « determinazione della competenza per materia ».

GUIDI. L'emendamento Granzotto ha sollevato la questione del profilo sotto cui esso esattamente va trattato, cioè se sul piano dell'ordinamento giudiziario, o su quello della riforma del codice di procedura penale.

Vorrei anche cogliere l'occasione per discutere un po' a fondo il monito, circa l'opportunità di non cadere in un eccesso di determinazione in questa legge delega, perché si tratta di una questione di metodo che mi pare vada affrontata per evitare delle possibili ed assai serie conseguenze.

Per quanto riguarda la prima questione, molte volte abbiamo discusso sulla difficoltà della riforma del codice di procedura penale, ed a questo proposito non posso non condividere l'auspicio or ora espresso dal collega Papa, perché è necessario che il Governo, quanto meno, chiarisca le linee della riforma dell'ordinamento giudiziario. È, inoltre, necessario che l'esecutivo presenti quanto prima un documento che ci permetta di affrontare un lavoro preliminare su questa materia.

Ritengo che il relatore, in sede di riforma del codice di procedura penale, debba fare il proprio dovere delineando alcune riforme dell'attuale ordinamento giudiziario ed anche suggerendo delle soluzioni. Non a caso, nella passata legislatura, ci trovammo in una notevole ambiguità a proposito della figura del pubblico ministero e tutti coloro che hanno valutato i nostri lavori sono stati del parere che vi sia stata una insufficiente elaborazione di alcune questioni che andavano debitamente affrontate su questo piano.

Ecco perché ritengo possibili alcune riforme sul piano processuale anche per quanto si attiene all'ordinamento giudiziario, fermo restando che il legislatore vorrà meglio fissare e chiarire alcuni problemi con appositi provvedimenti. Ritengo, quindi, che sia opportuno introdurre in questa legge delega i criteri proposti dall'emendamento Granzotto.

La seconda questione che desidero affrontare è di metodo, e si riferisce al cosiddetto eccesso nella determinazione della delega. Dirò che ci siamo orientati nel senso di fare necessarie precisazioni laddove era opportuno; tutti avvertiamo che una delega in materia di riforma del codice di procedura penale non può non porre grossi problemi al legislatore delegato, con il possibile insorgere di serie conseguenze, come la realizzazione di un tipo di norme non perfettamente rispondenti alle nostre idee.

Certo, il senso del mio discorso va oltre la determinazione della delega. D'altra parte, se andiamo a vedere, nella passata legislatura abbiamo elaborato delle vere e proprie norme, laddove si è ritenuto oppor-

tuno evitare il pericolo che il legislatore delegato si spingesse troppo oltre o restasse indietro in materie molto delicate, come quella relativa, ad esempio, alla libertà personale.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, niente vieta che lei proponga un emendamento preciso; sarà poi la Commissione a decidere.

CAVALIERE. Voterò contro l'emendamento Granzotto e Cacciatore ed a favore dell'emendamento Valiante.

Ritengo che se si dovesse accettare la proposta Guidi ritarderemo il nostro lavoro all'infinito; la questione dell'ordinamento giudiziario infatti, come facevano osservare il deputato Vassalli e il relatore Valiante, esula dalla riforma che noi stiamo elaborando, nel senso che possiamo attuare questa riforma come meglio riteniamo e che la riforma dell'ordinamento giudiziario non potrà che ispirarvisi. Vale a dire il nuovo codice di procedura penale non potrà non incidere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che dovrà necessariamente tenere conto di quanto sarà approvato dal Parlamento. Ribadisco, pertanto, la mia opinione che se volessimo trattare in questa sede anche la riforma dell'ordinamento giudiziario ritarderemo i nostri lavori e non giungeremo alla riforma che tutti auspicano.

GRANZOTTO. Siamo tutti convinti che è urgente una riforma, ma siamo altrettanto convinti che va attuata con serietà e che i problemi devono essere discussi, così come è necessario che sia discusso anche il problema dell'ordinamento giudiziario. Pertanto, a parte il fatto che posso accettare l'osservazione in merito alla applicazione del principio del giudice naturale, che può essere implicita nel discorso sulla costituzionalità del collegio, ritengo di dover mantenere l'emendamento nella sua prima parte secondo la formulazione nuova che ho presentato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Granzotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« integrale applicazione del principio del giudice naturale e modificazione dei limiti della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti e sostengo il testo del punto 13) nella formulazione che ho proposto, con la modifica suggerita dal deputato Papa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono del parere che, pur volendo essere degli innovatori, non possiamo trascurare la nostra tradizione per la quale le questioni procedurali vengono trattate in sede diversa dalle questioni di merito.

Per quanto attiene alla non determinatezza della delega, non ho che a rifarmi alle parole del Presidente il quale ha detto, all'inizio della seduta, che stiamo facendo una legge un po' troppo specifica, sostituendoci in tal modo al legislatore delegato. Mi pare, comunque, che di questo argomento non sia il caso di parlarne oltre.

Concludendo, dichiaro a nome del Governo di essere contrario all'emendamento Cataldo, Coccia e Sabadini, e favorevole al testo del Governo nella nuova formulazione proposta dal relatore Valiante.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Granzotto nella formulazione nuova proposta:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« integrale applicazione del principio del giudice naturale e modificazione dei limiti della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Papa:

All'emendamento Valiante sostituire le parole: « fissazione della competenza per materia » con le altre: « determinazione della competenza per materia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Valiante che a seguito della approvazione dell'emendamento Papa risulta così formulato:

Sostituire il punto 13) con il seguente:

« determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che il punto sarà ripreso in esame per quanto concerne i delitti politici quando esamineremo il problema della competenza delle corti di assise, e lo approveremo nella sua formulazione definitiva solo allora.

(È approvato).

Pertanto la prima parte del punto 13) rimane fissata nella formula di cui all'emendamento Valiante-Papa, ora approvato.

Do lettura del punto 14):

« revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 14) con il seguente:

« revisione della disciplina dell'istituto della connessione con la eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ed esclusione della connessione ove si tratti di imputati minori o civili rispetto a tribunali militari ».

Il deputato Granzotto ha facoltà di illustrarlo.

GRANZOTTO. Il valore dell'affermazione contenuta nell'emendamento porta all'applicazione integrale del principio costituzionale del giudice naturale. La possibilità che attualmente esiste di eludere questo principio attraverso l'istituto della connessione ci porta ad affermare che ogni ipotesi di connessione facoltativa va eliminata. Mentre siamo preoccupati per la portata della seconda parte del punto 14) che pecca di genericità, teniamo a manifestare in modo esplicito la necessità di escludere ogni connessione quando si tratta di imputati minorenni o civili rispetto ai tribunali militari.

Il primo caso è evidente per la diversità di trattamento che si deve riservare al minore; il secondo trova riscontro in situazioni di fatto, che si sono purtroppo verificate, di civili sottoposti alla giurisdizione militare. Sono situazioni intollerabili che non possiamo accettare, e insistiamo pertanto sul nostro emendamento.

CASTELLI. Vorrei fare una osservazione di natura formale: sia nel testo governativo come nell'emendamento Granzotto permane l'abitudine tradizionale di mantenere il riferimento alla attuale normativa. Ritengo invece che la dizione debba essere diversa, in quanto non mo-

difichiamo un codice ma fissiamo i princìpi per la redazione di un testo completamente nuovo. Propongo, quindi, il seguente emendamento:

*Al punto 14) sopprimere le parole:
« revisione della ».*

MANCO. Non sono d'accordo. A me sembra che la preoccupazione sia quella di fornire al magistrato dei presìdi certi per quella che dovrà essere la sua decisione nei processi, in maniera da non farlo muovere se non entro determinati limiti.

Ora, quando questo discorso si riferisce ai princìpi generali esso è valido, ma quando dal principio si scende al dettaglio soffochiamo, restringiamo il magistrato in una attività che, a mio avviso, contrasta con quella che è una visione panoramica della situazione per l'accertamento della verità, nonché per il raggiungimento della giustizia.

Con questo nuovo orientamento si vuole imporre l'obbligo al magistrato di stabilire una connessione quando esistono alcuni motivi, senza concedere la purché minima facoltà discrezionale in relazione a quella visione complessiva di una o più situazioni processuali che possono e che debbono essere connesse — proprio secondo un potere discrezionale del giudice — per ottenere giustizia in modo rapido e non equivoco o parziale.

Inoltre, e questa è la cosa più grave, non cadiamo nella idolatria di questi obblighi per il magistrato sia pure per consentire una maggiore celerità al processo, quando non dobbiamo dimenticare che nello spirito di questa riforma è compreso anche l'ideale di una giustizia la più sostanziale e la più reale possibile.

Si vuole obbligare il magistrato ad operare uno stralcio da un processo pronto per il dibattimento ed a tirare fuori altre procedure distogliendole dal processo principale. Qualcosa del genere esiste già nel nostro codice però è prospettato sotto forma di facoltà e non di un obbligo.

Sono contrario a questa idea ed invito i colleghi a pensarvi attentamente. Attenderò, quindi, le spiegazioni dei colleghi relatori per capire quali siano i motivi informativi di questa novità.

RIZ. Chiedo la votazione per divisione della prima parte del punto 14), per i seguenti motivi: sono favorevole al principio espresso nella prima parte del punto 14) concernente la revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; sono, invece, contrario alla seconda parte del testo

presentato dal Governo. Quest'ultima porterebbe di nuovo a gravi inconvenienti che già conosciamo. Sappiamo bene come vanno le cose nella realtà e credo che tutti concordino che l'attuale situazione, quella cioè che riscontriamo nella pratica processuale quotidiana, debba essere eliminata.

Troppe volte il giudice istruttore separa i giudizi — anche nei casi di un medesimo disegno criminoso e di continuazione — con una sentenza di rinvio e dispone che l'imputato sia portato a giudizio. È cosa vana poi, sostenere davanti al giudice del dibattimento che vi è connessione e insistere sulla necessità della riunione. Il giudice, infatti, in base al codice vigente giustamente risponde che non è possibile riunire i procedimenti, in quanto i due procedimenti pendono in stati diversi. Ritengo, quindi, che abbiamo il preciso obbligo di ovviare a questo inconveniente. Pertanto, la mia proposta è la seguente: sono favorevole al primo punto, mentre chiedo la soppressione del secondo, salvo che non si voglia statuire che la separazione vada fatta a sola richiesta dell'imputato che a volte potrebbe anche avere interesse a vedere separati i giudizi. Presento, pertanto, il seguente emendamento:

*Al punto 14) dopo la parola: « separazione » aggiungere le altre:
« se l'imputato lo richiede ».*

Se questo emendamento non dovesse essere accolto dalla Commissione, voterò contro la seconda parte del punto 14).

GUIDI. Per quello che riguarda la prima parte del punto 14), siamo d'accordo che ci troviamo di fronte ad una materia di rilevanza costituzionale. Quando qualche collega ha osservato che nella elaborazione di questa delega ci spingiamo fino al dettaglio, credo che non abbia avuto presente — almeno per questo argomento — con quale forza la stessa Corte costituzionale abbia richiamata l'esigenza di una nuova disciplina sui temi della competenza, ed ha chiaramente rilevato che questa materia, essendo una normativa di attuazione del giudice naturale, ha rilevanza costituzionale.

Quindi, se si esclude la connessione facoltativa, si viene ad incidere in definitiva su un particolare istituto che consente al giudice di spostare, di trasferire ad altro giudice il processo...

MANCO. Questo non è esatto; sono due concetti completamente diversi.

GUIDI. Può darsi che non sia esatto, ma non c'è dubbio che esista tutta una serie di sentenze della Corte costituzionale che, giustamente, hanno sottolineato questo aspetto. Il giudice naturale deve essere predeterminedo per legge.

Il deputato Riz ha sollevato un problema, anche se collegato a delle casistiche; però non c'è dubbio che questa materia andrebbe meglio disciplinata.

Non ho presente una situazione precisa, però ritengo che sarebbe opportuno introdurre una normativa che ci cautelasse di fronte a qualche pericolosa evenienza. Tutto ciò ci potrebbe spingere ad approfondire anche altri argomenti; capisco, però, che il problema fondamentale possa essere quello della separazione del processo. Una separazione che si determinasse per le cause cui prima si è accennato può rappresentare un pericolo cui occorre ovviare. Vorrei poter avere la possibilità di approfondire maggiormente la questione, perché il problema posto dal deputato Riz trascende anche la casistica, in quanto esiste un'esigenza di speditezza nello svolgimento del processo, ma anche la esigenza di garantirci di fronte a determinate impostazioni delle valutazioni che potrebbero condurci ad una soluzione artificiosa. Infatti, affidare la scelta al solo difensore, potrebbe anche andar bene, ma vorrei ripensarci perché ci sono anche altre possibilità da considerare.

CAVALIERE. Ho delle perplessità per quanto riguarda la prima parte del punto 14), e sono nettamente contrario alla sua seconda parte.

Sono, pertanto, orientato a chiedere la soppressione di tutto il punto 14) perché, oltre a tutte le ragioni esposte, mi sembra che in tal modo non vengano affatto tutelati gli interessi dell'imputato.

FORTUNA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla prima parte del punto 14), in merito alla eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa. Per quanto riguarda la seconda parte, non è che la si debba mantenere a tutti i costi. O la si sopprime o si accetta d'impostazione del collega Riz. Personalmente sarei per la soppressione totale di questa seconda parte.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero precisare il mio pensiero sul problema della connessione facoltativa sollevato dai colleghi Manco e Cavaliere. I colleghi sanno che la connessione facoltativa è stata da più parti indicata come un istituto incostituzionale. Basti pensare che — in caso di procedimenti per i quali sarebbero competenti per materia giudici

diversi — a determinare quale sia il giudice competente è la sezione istruttoria. Mi sembra molto grave che la competenza per territorio non debba essere fissata dalla legge ma dalla sezione istruttoria, a parte il fatto che nel nostro nuovo sistema la sezione istruttoria, probabilmente, non ci sarà nemmeno.

Da questo punto di vista, mi sembra quindi che la soppressione della connessione facoltativa sia per noi un obbligo. Se noi non la disponessimo espressamente, dovrebbe farlo il legislatore delegato per rispetto ai principi costituzionali. Pertanto la prima parte del punto 14) è importantissima, ed essendo di attuazione costituzionale non può essere messa in discussione.

La seconda parte del punto 14) non è dovuta, per la verità, alla iniziativa dei relatori, ma ad un emendamento introdotto nel corso della passata legislatura su proposta dell'indimenticabile collega Galdo: egli chiese che, quando un procedimento, connesso ad altro facoltativamente, fosse pronto per il dibattimento, se ne disponesse obbligatoriamente la separazione che, attualmente, il codice considera facoltativa. Se ben ricordo, la Commissione fu unanime nel decidere che si sarebbero potuti mandare a giudizio i reati per i quali non era necessaria una ulteriore istruttoria. Noi, come ha detto il relatore Fortuna, non ne facciamo una questione fondamentale; anzi, sarei propenso alla soppressione dell'inciso, perché esso si richiama all'economia della tradizionale istruttoria, che noi invece intendiamo modificare.

Prego i colleghi, quindi, di non voler insistere sulla soppressione della prima parte del punto 14), mentre per la seconda parte mi rimetto alla Commissione. Non sono d'accordo sull'emendamento Granzotto e Cacciatore, e ritengo superato l'emendamento Riz.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo per il mantenimento della prima parte del punto 14), oltre tutto perché è di attuazione costituzionale. Per quanto riguarda la seconda parte, un'esigenza di rapidità esiste, quindi spero che la Commissione lo approvi, caso mai accogliendo l'emendamento Riz, al fine di non incidere negativamente sugli interessi dell'imputato. Certamente bisogna stabilire un principio di obbligatorietà per la separazione, e non di facoltatività, anche perché il legislatore delegato potrebbe non definire la materia.

Se l'esigenza di celerità va rispettata, sono d'accordo per il mantenimento del testo governativo, con l'emendamento Riz. Sono, invece, contrario all'emendamento Granzotto.

GRANZOTTO. Ritiro la prima parte del mio emendamento, ma insisto sulla seconda, per cui il testo rimane così formulato:

Sostituire il punto 14) con il seguente:

« eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ed esclusione della connessione ove si tratti di imputati minori o civili rispetto a tribunali militari ».

PRESIDENTE. La seconda parte dell'emendamento Granzotto sarà considerata come parte aggiuntiva al testo governativo.

Passiamo alla votazione del punto 14) del testo governativo. Accogliendo la richiesta del deputato Riz, il punto 14) sarà posto in votazione per divisione.

La prima parte da porre in votazione è la seguente:

« revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ».

A questa prima parte i deputati Castelli e Papa hanno presentato il seguente identico emendamento:

Al punto 14) sopprimere le parole:

« revisione della ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pertanto essendo stato accolto l'emendamento dei deputati Papa e Castelli le parole « revisione della » si intendono soppresse.

Conseguentemente la prima parte del punto 14) resta così formulata:

« disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi facoltativa ».

Ricordo che questa formula assorbe la prima parte dell'emendamento Granzotto che è così formulata:

« eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ».

Pongo in votazione la prima parte del testo governativo del punto 14) nella formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Sulla seconda parte il deputato Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 14) sopprimere le parole:

« separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Essendo stato accolto l'emendamento Valiante la seconda parte del punto 14) si intende soppressa e, conseguentemente, l'emendamento proposto dal deputato Riz:

*Al punto 14) dopo le parole: « separazione » aggiungere le altre:
« se l'imputato lo richiede »*

rimane precluso data la soppressione della parte relativa del testo governativo del punto 14).

Rimane, ora, la seconda parte dell'emendamento Granzotto che va considerata quale emendamento aggiuntivo al punto 14) mentre la prima parte è stata assorbita nella prima parte del testo governativo:

« esclusione della connessione ove si tratti di imputati minori o civili rispetto ai tribunali militari ».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Pertanto, il punto 14) dell'articolo 2 del disegno di legge delega, rimane così formulato:

« disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ».

Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.